



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 53 in data 24 Febbraio 2016**

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la Variante “Commercio” e Piano degli Interventi n. 3. Comune di Pianiga (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Pianiga con pec del 01/06/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 227889 del 01/02/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante "Commercio" e Piano degli Interventi n. 3 del Comune di Pianiga;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Arpav Dipartimento di Venezia con nota prot. n. 82000 del 21/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 339584 del 21/08/2015:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la Variante "Commercio" e PI n. 3 in Comune di Pianiga.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.



Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'opera, da tenere in considerazione.

#### Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

#### Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del piano verso questa matrice, ad esclusione delle fasi di cantierizzazione per le quali, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Pianiga (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana/aria/dap-veneziana-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

In riferimento inoltre a quanto riportato a pag. 34 del documento esaminato, relativamente alle emissioni derivanti dai processi di combustione degli impianti di riscaldamento, si ritiene di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Si sottolinea infine l'opportunità di prevedere e considerare, sia nella fase di cantiere che di esercizio, l'impatto del traffico veicolare indotto. Per quanto riguarda la fase di esercizio si fa presente che dovrà essere posta particolare attenzione allo studio d'impatto viabilistico, che dovrà tener conto del potenziale incremento della domanda di capacità della rete stradale che seguirà all'attuazione del piano in questione.

**Inquinamento acustico**

La compatibilità con il contesto acustico esistente dei lotti a destinazione residenziale dev'essere soggetta ad un'accurata valutazione in sede di progettazione. È quindi necessario che all'interno dell'iter autorizzativo sia prevista la redazione della Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le linee guida esposte nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008, pubblicata sul BUR n. 92 del 7 novembre 2008.

Si fa inoltre presente che la possibilità che sia gli insediamenti a destinazione residenziale che, a maggior ragione, quelli a destinazione commerciale siano fonte di inquinamento acustico presso i ricettori esistenti non può essere esclusa a priori. Impianti tecnologici a servizio dei complessi, infrastrutture come ad esempio i parcheggi, le isole ecologiche (lo svuotamento dei contenitori, in particolare dei VPL, produce livelli sonori rilevanti), possono costituire fonte di disturbo se nella loro progettazione e collocazione non si pone la dovuta attenzione agli aspetti concernenti il rumore.

Come evidenziato nelle considerazioni in merito al rumore riportata a pag 36 del documento in esame, l'attività di cantiere è potenziale fonte di inquinamento acustico. Anche per questa fase è quindi necessario predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale sia possibile stabilire che, anche nell'eventualità di concessione della deroga al rispetto dei limiti da parte dell'Amministrazione Comunale, durante lo svolgimento dei lavori siano attuate tutte le misure idonee a limitare il disagio ai ricettori.

**Inquinamento luminoso**

Qualora fosse prevista l'installazione di impianti di illuminazione esterna, siano questi pubblici o privati, si richiama la necessità che essi soddisfino i requisiti indicati nella Legge Regionale n. 17 del 2009 la quale prevede, inoltre, che in questi casi venga predisposto un Progetto Illuminotecnico redatto secondo i criteri indicati all'Art. 7, che certifichi il rispetto dei requisiti minimi riportati nell'articolo 9.

**Suolo/Sottosuolo**

L'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo. Inoltre la "Descrizione del piano degli interventi n.3" (pag.5) risulta carente, si può capire solo sommariamente l'oggetto del piano ma non ne vengono descritti i dettagli; non è perciò possibile identificare e quantificare nello specifico le singole superfici che vengono a cambiare d'uso e in che termini avviene il cambiamento (ad esempio quanta superficie passa da uso agricolo ad edificato).

Ciò premesso si deve sottolineare che nella relazione non si considerano per il suolo soprattutto le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.



A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e i servizi forniti dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni supportate dal suolo.

Gli eventuali effetti negativi sono solo parzialmente recuperabili mettendo in atto o prevedendo delle mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo (peraltro non pienamente valutabile vista la carenza di elementi presenti nella relazione), si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con nota prot. n. 852/15 del 27/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 345259 del 27/08/2015:



Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" è la pubblica amministrazione che svolge, nel proprio territorio di competenza (36 comuni tra le province di Venezia e Treviso), le funzioni di pianificazione, governo e controllo del Servizio Idrico Integrato (servizi di acquedotto, fognatura e depurazione).

Il concetto di Servizio Idrico Integrato, introdotto dall'entrata in vigore della Legge Galli 36/94, prevede che i servizi di captazione, adduzione, distribuzione della risorsa idropotabile e la raccolta e il convogliamento dei reflui fognari, la loro depurazione e infine lo scarico in corpo idrico debbano avvenire in modo integrato.

Sul tema della pianificazione il Consiglio di Bacino, attraverso il Piano d'Ambito, pianifica lo sviluppo delle reti ed infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione in relazione alle trasformazioni del territorio in atto ed alla conseguente evoluzione della richiesta di tali servizi. Naturalmente, affinché non avvenga un disallineamento temporale tra la richiesta e l'offerta dei servizi, che potrebbe originare situazioni di scorretto uso delle risorse del territorio o addirittura situazioni di infrazione delle norme comunitarie, è necessario che vi sia un raccordo tra lo sviluppo degli insediamenti antropici e lo sviluppo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.

Al fine di effettuare le opportune analisi e proporre valutazioni in merito all'incidenza degli strumenti urbanistici con riferimento alla situazione del Servizio Idrico Integrato, è pertanto necessaria la presentazione di dati che diano conto perlomeno dei seguenti elementi:

- insistenza o meno nell'agglomerato Mestre-Mirese (si/no);
- previsione di allaccio alla pubblica fognatura (si/no);
- stima dei volumi fognari medi e massimi generabili (m<sup>3</sup>/g);
- stima del numero di abitanti equivalenti medi e massimi generabili (AE);
- stima del fabbisogno idrico da pubblico acquedotto.

In assenza di tali elementi, pertanto, lo scrivente Consiglio di Bacino non è in grado di fare una compiuta valutazione in merito agli aspetti di propria competenza.

Nello specifico, al paragrafo 7 dell'Elaborato 12 "Verifica di Assoggettabilità VAS", seconda riga della tabella a pagina 42, si afferma che "il Piano non influenza altri piani e programmi".

Ritendo che tale considerazione dovrebbe essere supportata da elementi quantitativi con riferimento ai dati sopra indicati, è implicito che se con la stessa deve intendersi che la mancata influenza deriva dalla circostanza che non vengono generati carichi aggiuntivi rispetto all'attuale fabbisogno idrico, per l'aspetto acquedottistico, e rispetto all'attuale afflusso alla rete fognaria ed ai sistemi di depurazione, allora la il parere dello scrivente Consiglio di Bacino deve intendersi positivo.

Se l'affermazione in questione, invece, non significa quanto sopra, si precisa l'assenza di elementi per poter esprimere parere.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n.0009995 del 01/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 351078 del 01/09/2015 che inoltra il parere della Soprintendenza Archeologica del Veneto:



“ [...] La variante al piano in argomento ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico. Si segnala tuttavia l'elevato rischio archeologico essendo l'area compresa nell'agro centuriato nord-orientale di Padova con i suoi relativi assi; come individuato nelle tavv. 3,4,10 del PTRC vigente, l'area risulta vincolata ai sensi dell'art. 142, lettera m del DLgs 42/2004, nonché nella tav. 5 del PTCP vigente, e zonizzata nel PI del comune di Pianiga nel 2013 e nella variante del 2014. Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura de qua, si chiede, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti”.

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 10534 del 26 agosto 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, ritiene con ciò adempite le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

- La Città Metropolitana di Venezia con pec prot. n. 78193 del 22/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 388844 del 29/09/2015:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4” prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n° 63852 del 29.07.2015.

In merito al rapporto ambientale, unico elaborato trasmesso agli enti, si evidenzia che lo stesso non consente di localizzare gli interventi oggetto di modifica in quanto proposti in una scala che ne impedisce di cogliere il contesto generale.

Il rapporto ambientale inoltre non contiene un confronto tra le schede contenute nel piano degli interventi attuale e le varianti proposte con conseguente impossibilità di valutare gli impatti ambientali dovuti alle variazioni introdotte.

A tale proposito si evidenzia che dalla relazione di piano (elaborato 05), reperibile sul sito del comune di Pianiga, il progetto di Piano della Variante 03 al Piano gli Interventi prevede un ulteriore consumo di SAU per una superficie pari a 2.160 mq, aspetto questo non considerato e valutato nel rapporto ambientale.

Inoltre le aree individuate per il possibile insediamento di medie e grandi strutture di vendita in relazione alla L.R. n. 50 del 28.12.2012 sul commercio non sembrano, ad eccezione dell'edificio indicato con numero 2 aree degradate, (Es area Lando). In particolare per quanto riguarda l'area Lando si evidenzia che la stessa è stata oggetto di una procedura di verifica di VIA per la trasformazione dell'attuale punto vendita in centro commerciale mediante il cambiamento di destinazione d'uso di una parte del capannone esistente con una diversa distribuzione delle superfici di vendita. Nell'ambito di tale procedura non si sono ravvisate situazioni di degrado ambientale o edilizio provvedendo anche all'adeguamento delle acque meteoriche di dilavamento del parcheggio alle norme di tutela del piano regionale delle acque.

## VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 93/2015

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la Variante "Commercio" e il piano degli interventi n. 3, in Comune di Pianiga (VE).

Pratica n. 3029

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici" e ss.mm.ii.;



- VISTO il D.P.R. n. 357/97 recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii. e in particolare il D.P.R. 120/03;
- VISTA la D.G.R. n. 1180 del 18.04.2006 ad oggetto "Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati";
- VISTA la D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 ad oggetto: "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 08.09.1997 n. 357.approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n. 357/97";
- VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, ad oggetto: "Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012)";
- VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.";
- VISTA la D.G.R. n. 441 del 27.02.07 ad oggetto: "Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po";
- VISTO il Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007 ad oggetto: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- VISTA la D.G.R. n. 4059 del 11.12.07 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati;
- VISTE le circolari del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 491346/57.10 del 24.09.08 e 442167/57.00 del 27.08.08, relative alle procedure per l'esame dello studio per la Valutazione di Incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5 D.P.R. 357/97; D.G.R. 3173/2006);
- VISTA la D.G.R. n. 4003 del 16.12.08 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";
- VISTA la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";
- VISTA la D.G.R. n. 2874 del 30/12/2013 ad oggetto: "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e della cartografia degli habitat coinvolti nell'area studio del Progetto.";
- VISTA la D.G.R. n. 2875 del 30/12/2013 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento della cartografia degli habitat e degli habitat di specie riferito al sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei";
- VISTA la D.G.R. n. 1083 del 24/06/2014 ad oggetto: "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + "Colli Berici Natura 2000" 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione dell'aggiornamento dei formulari standard relativi alla ZPS IT3220013, ai SIC IT3220040 e SIC IT3220037. Inclusione nell'area SIC IT3220037 di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI)";
- VISTA la D.G.R. n. 3873 del 13/12/2005 ad oggetto: "Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della rete natura 2000. Manuale metodologico "Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. \_ Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.". Approvazione.";
- VISTA la D.G.R. n. 3919 del 04/12/2007 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della "Relazione tecnica - Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia" e della cartografia degli habitat del sito IT3250046 "Laguna di Venezia" con associata banca dati.";
- VISTA la D.G.R. n. 1125 del 06/05/2008 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione





- della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno.”;
- VISTA la D.G.R. n. 4240 del 30/12/2008 ad oggetto: “Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008).”;
- VISTA la D.G.R. n. 2816 del 22/09/2009 ad oggetto: “Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008).”;
- VISTA la D.G.R. n. 2200 del 27/11/2014 ad oggetto: “Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6).”;
- ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatta dall'ing. Elettra Lowenthal con nota acquisita al prot. reg. con n. 227889 del 01/06/2015;
- PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene indicata per l'istanza in argomento la fattispecie generale “piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000” di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;
- PRESO ATTO che si prevede:
- l'introduzione lotti edificabili n. 201, 202, 203 e 204;
  - la modifica dei parametri dimensionali dei lotti 81 e 83;
  - lo stralcio di alcuni lotti puntuali: PDL "VALENTINO" zona C1.2, ID 84 zona B, ID 155 zona C1, ID 140 zona C1.S, ID 04 C1, ID 143 zona C1.S, ID 97 zona C1;
  - il recupero, previa demolizione, della volumetria di un edificio a destinazione produttiva non più funzionante e ridefinizione verso la funzione residenziale, estendendo l'ambito già di pertinenza dell'edificio (in totale la volumetria di progetto pari a 4968 mc, equivale alla volumetria demolita - il progetto prevede l'inserimento di otto lotti a cubatura predefinita (621 mc) a destinazione esclusivamente residenziale);
  - il completamento del tessuto centrale della frazione di Mellaredo per l'inserimento di residenza (3000 mc di nuova edificazione);
  - modifiche/integrazioni di carattere normativo (in recepimento della normativa sovraordinata) e alle schedature di piano relative agli edifici produttivi in zona impropria e ai gradi di protezione degli edifici;
- VERIFICATO che gli interventi in argomento non interessano ambiti ricompresi nei siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale “piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000” solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che gli ambito interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “14130 - Aree incolte nell'urbano”, “21200 - Terreni arabili in aree irrigue”, “22400 - Altre colture permanenti” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che in base ai contenuti della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) sono: *Anacamptis pyramidalis*, *Vertigo moulinsiana*, *Lycaena dispar*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis sículus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Lanius minor, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus.

RITENUTO che, sulla base dei precedenti considerato, per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisino possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vanti l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate e siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che sia verificata e documentato il rispetto delle suddette prescrizioni, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che è consentito ricorrere all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza (di cui al par. 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014) solamente nel caso in cui per l'attuazione dell'istanza in argomento non siano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante "Commercio" e il piano degli interventi n. 3, in Comune di Pianiga (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di trasmettere, per la validità amministrativa degli atti connessi, l'elaborato relativo alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014, in formato digitale a mezzo PEC, firmato da parte del dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09;
2. di mantenere una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;
3. di utilizzare, per le aree a verde, specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
4. di verificare e documentare il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 93/2015;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come la Variante "Commercio" e Piano degli Interventi n. 3 del Comune di Pianiga non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**



- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante "Commercio" e Piano degli Interventi n. 3 del Comune di Pianiga, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
*(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.11 pagine.